

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 01 / 2025

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 4 dicembre 2024, n. 31052 – conto corrente bancario: in tema di conto corrente bancario, non sussiste un obbligo di controllo delle movimentazioni a carico della banca; tuttavia, l'istituto di credito, in forza del principio di buona fede oggettiva, deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

Corte di Cassazione, 12 dicembre 2024, n. 31844 – responsabilità della banca in sede di negoziazione di assegni non trasferibili: la banca è tenuta ad osservare un elevato grado di diligenza nella verifica dell'autenticità delle firme e della legittimazione all'incasso di assegni non trasferibili da parte dei soggetti delegati, essendo la stessa chiamata a rispondere contrattualmente per eventuali negligenze o omissioni in tale ambito.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 11 dicembre 2024, n. 32000 – obbligo di conferimento del socio di cooperativa di conferimento o di trasformazione: nelle società cooperative di conferimento il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il corrispettivo.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 10 dicembre 2024, n. 31689 – inammissibilità della contestazione tardiva del titolo: il creditore che abbia chiesto l'ammissione al passivo, senza sollevare la questione della mancanza del titolo in originale e confidando che i documenti prodotti fossero idonei a provare il proprio credito, non può tardivamente sollevare tale questione nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., chiedendo, inammissibilmente, una rimessione in termini in violazione delle preclusioni di cui all'art. 99 l.f.



DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 15 novembre 2024, n. 29483 – clausola *claims made*: non è affetta da nullità ex art. 2965 c.c. la clausola *on claims made* apposta su una polizza di R.C. Professionale in quanto la richiesta del terzo, quale evento futuro, impreveduto ed imprevedibile, da cui dipende l'operatività della polizza è coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni ed è volta a delimitare l'oggetto della polizza danni selezionando i rischi assicurati.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TAR Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869 – in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-balneari, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell'Adunanza plenaria di cui alla sentenza n. 17 del 2021 e di tutta la conforme giurisprudenza successiva, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime aventi dette finalità sono illegittime e devono essere disapplicate dalle Amministrazioni.

TAR Campania - Napoli, Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 6903 – anche in materia di bonifica di siti inquinati e di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all'adozione di ordinanza contingibile e urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l'igiene pubblica e l'incolumità.

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 dicembre 2024 n. 10201 – è legittima l'esclusione da una gara di appalto disposta in ragione del fatto che l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 4 dicembre 2024, n. 31052 – conto corrente bancario: in tema di conto corrente bancario, non sussiste un obbligo di controllo delle movimentazioni a carico della banca; tuttavia, l'istituto di credito, in forza del principio di buona fede oggettiva, deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31052, pubblicata in data 4 dicembre 2024, si è pronunciata in tema di responsabilità dell'istituto di credito nei confronti del cliente correntista.

La Suprema Corte ha anzitutto sottolineato che «*all'operatore bancario non può imporsi un obbligo di controllo sulla controparte dal contenuto indefinito che implicherebbe l'analisi sistematica delle*

movimentazioni realizzate nell'ampio spazio temporale di un lustro e quindi della loro concatenazione, della verifica dell'identità dei beneficiari dei movimenti (siano esse persone fisiche o giuridiche) e dei loro particolari rapporti con chi legalmente opera sul conto in nome del soggetto che ne è titolare».

Tuttavia, la Corte ha altresì evidenziato che **«la banca è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che, nel caso di specie, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione (...) si rivelavano estranee»** alla sua **«attività»** e ai suoi **«interessi»**.

Al riguardo, la Cassazione ha ricordato il suo precedente orientamento, secondo il quale *«in tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informare la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956)».*

In particolare, prosegue la Suprema Corte, *«i suddetti obblighi di informazione e protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ.».*

La Cassazione ha infine sottolineato come, nel caso in esame, **«gli indici di anomalia di cui alla disciplina antiriciclaggio costituiscono anche, in termini generali, indicatori di operazioni "anomale" e quindi "sospette", e per tale ragione dovevano imporre all'istituto di credito le debite segnalazioni al correntista».**

Corte di Cassazione, 12 dicembre 2024, n. 31844 – responsabilità della banca in sede di negoziazione di assegni non trasferibili: la banca è tenuta ad osservare un elevato grado di diligenza nella verifica dell'autenticità delle firme e della legittimazione all'incasso di assegni non trasferibili da parte dei soggetti delegati, essendo la stessa chiamata a rispondere contrattualmente per eventuali negligenze o omissioni in tale ambito.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31844, pubblicata in data 12 dicembre 2024, si è pronunciata in materia di responsabilità della banca in sede di negoziazione di assegni non trasferibili.

In proposito, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato l'orientamento secondo cui la responsabilità del debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., *«può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente alla condotta lesiva, posta dall'ordinamento a carico di determinati soggetti»*.

Tale responsabilità, prosegue la Corte, è ravvisabile *«nell'ambito dell'esercizio di attività professionali c.d. 'protette', ossia riservate dalla legge a determinati soggetti (...) sul presupposto che, quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta imposte dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal soggetto in questione, il fondamento normativo della responsabilità di quest'ultimo dev'essere individuato nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico»*.

Con specifico riferimento all'attività bancaria, la Suprema Corte ha evidenziato che *«il banchiere è infatti soggetto dotato di specifica professionalità, che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e sui rapporti che in quelle attività sono radicati, trattandosi di rapporti per la corretta attuazione dei quali egli dispone di strumenti e competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno»*.

In particolare, secondo la Cassazione, la responsabilità del banchiere deve **«essere considerata di carattere contrattuale, venendo appunto in rilievo lo speciale affidamento che chiunque si avvalga di un intermediario bancario per effettuare un pagamento è legittimato a riporre nell'adozione, da parte dell'intermediario medesimo, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario del pagamento ed essendo il banchiere soggetto che, a causa della sua professionalità, è tenuto ad uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si può attendere dal quisque de populo»**.

La Corte ha poi osservato come, nel caso in esame, *«il pagamento della pensione si assume in specie essere avvenuto mediante assegni postali di conto corrente speciale, ex art. 1, D.P.R. n. 429/1986, la cui riscossione, in forza di delega rilasciata alla beneficiaria ai sensi del successivo art. 17, era stata consentita presso»* la banca delegata *«e che l'art. 17, cit., nel testo vigente pro tempore, stabiliva al secondo comma che "la banca delegata risponde dell'autenticità della firma del delegante"»*.

La Corte di Cassazione ha quindi accertato *«la responsabilità dell'istituto per non aver verificato la persistente legittimazione della figlia a riscuotere la pensione della madre (e specialmente l'autenticità delle firme di quest'ultima apposte in calce alle deleghe presentate per l'incasso)»*.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 11 dicembre 2024, n. 32000 – obbligo di conferimento del socio di cooperativa di conferimento o di trasformazione: nelle società cooperative di conferimento il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il corrispettivo.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32000, pubblicata in data 11 dicembre 2024, si è pronunciata in merito all'obbligo di conferimento incombente sul socio di una cooperativa di conferimento o di trasformazione.

La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio secondo il quale *«nelle società cooperative di conferimento (...) il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo»*.

Pertanto, *«(i)l socio deve (...) ricevere in corrispettivo il prezzo della merce trasferita alla società e, se la situazione lo consente, anche il ristorno commisurato agli scambi mutualistici posti in essere alla fine dell'esercizio sociale. Non si può trasformare, com'è stato espressamente affermato, la prestazione mutualistica in un atto gratuito, né in una sorta di conferimento permanente e comunque indeterminato»*.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso di specie, ha quindi rilevato che *«(n)ell'ipotesi delle cooperative agricole e zootecniche quello che, atecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece, l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale, statuto e atto costitutivo»*.

In ragione dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione ha concluso che: **«in questa tipologia di rapporto associativo vengono generati due distinti rapporti, uno mutualistico regolato dalle norme associative e uno di scambio regolato secondo le regole della compravendita. Va esclusa, pertanto, anche l'ipotesi ricostruttiva di una conversione del contratto associativo in uno di scambio, poiché i due rapporti sono distinti e hanno diversa regolamentazione, a meno che nello statuto siano previste regole diverse che possano incidere sulla configurazione del rapporto di scambio nelle cooperative agricole di conferimento e trasformazione facendolo risultare estremamente variabile in ragione di specifiche e particolari fattispecie».**

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 10 dicembre 2024, n. 31689 – inammissibilità della contestazione tardiva del titolo: il creditore che abbia chiesto l'ammissione al passivo senza sollevare la questione della mancanza del titolo in originale e confidando che i documenti prodotti fossero idonei a provare il proprio credito, non può tardivamente sollevare tale questione nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., chiedendo, inammissibilmente, una rimessione in termini in violazione delle preclusioni di cui all'art. 99 l.f.

In via preliminare, la Suprema Corte ha ricordato che *«questa Corte (vedi Cass. n. 35974/2021) ha, in materia di rito del lavoro, già enunciato il principio di diritto - applicabile anche al caso di specie, essendo le preclusioni del giudizio ex art. 98 L.F. assimilabili a quelle del rito del lavoro - secondo cui la locuzione “questione rilevata d'ufficio”, di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni (...) che implicino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del “thema decidendum” o del “thema probandum” relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive».*

Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha affermato che *«attenendo la data certa al thema decidendum introdotto dalla stessa ricorrente, elemento che riteneva di aver provato con la produzione in giudizio delle copie dei contratti di pegno, la stessa non può invocare una rimessione in termini per produrre in giudizio prove integrative dei fatti costitutivi del proprio diritto, ostando a ciò le preclusioni previste dall'art. 98 L.F.».*

Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto inconferente *«il richiamo all'ordinanza di questa Corte n. 27441/2019 che, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, da un lato, aveva negato alla parte il deposito degli originali, e, dall'altro, aveva dubitato del contenuto apparente delle fotocopie prodotte da questa “proprio in virtù del dubbio che egli nutra circa la fedeltà con gli originali”».*

Invero, secondo la Corte, «(i)l caso di specie è diverso rispetto a quello esaminato nel precedente di questa Corte» poiché «il decreto impugnato in questa sede non si è limitato a dubitare del contenuto delle fotocopie apparentemente recanti il timbro postale, ma ha proprio escluso che gli atti di pegno prodotti in fotocopia formassero corpo unico con quello su cui è impresso tale timbro».

Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che non «ha rilevanza la circostanza dedotta dalla ricorrente di non aver potuto produrre gli originali, per essere stati depositati in altro giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., atteso che i medesimi pegni garantivano plurimi finanziamenti e le domande di ammissione al passivo e relative opposizioni erano state due».

Infatti, la Corte ha ritenuto che la ricorrente «non ha considerato che la legge fallimentare, e, in particolare, l'art. 96 comma 2 n. 2 contempla espressamente l'ipotesi in cui il creditore non sia in grado, per fatto allo stesso non riferibile, di produrre il titolo (ovviamente l'originale dello stesso). Orbene, tale norma prevede, in una tale eventualità, che il creditore possa chiedere - ed ottenere - l'ammissione al passivo con riserva di produzione in un momento successivo dell'originale del titolo».

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «**il creditore che (...) abbia chiesto all'ammissione al passivo tout court, senza sollevare la questione della mancanza del titolo in originale e confidando che i documenti prodotti in giudizio fossero comunque idonei a provare il proprio credito, non può, tardivamente, sollevare tale questione nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., chiedendo, inammissibilmente, una rimessione in termini in violazione delle preclusioni di cui all'art. 99 L.F.**».

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 15 novembre 2024, n. 29483 – *clausola claims made*: non è affetta da nullità ex art. 2965 c.c. la clausola *on claims made* apposta su una polizza di R.C. Professionale in quanto la richiesta del terzo, quale evento futuro, impreveduto ed imprevedibile, da cui dipende l'operatività della polizza è coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni ed è volta a delimitare l'oggetto della polizza danni selezionando i rischi assicurati.

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 29483, è tornata a pronunciarsi sulla validità delle clausole *claims made* inserite nelle polizze assicurative sulla responsabilità civile.

Il caso aveva ad oggetto un giudizio di *malpractice medica* nel quale la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato la nullità della clausola *claims made* su una polizza sottoscritta da una struttura sanitaria.

La Corte lagunare ha ritenuto che detta clausola, nel subordinare l'operatività della polizza alla denuncia della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il periodo di vigenza della polizza, si poneva in violazione dell'art. 2965 c.c. e stabiliva un termine di decadenza che rendeva eccessivamente difficile per l'assicurato il diritto ad ottenere l'indennizzo assicurativo.

La Corte di Cassazione ha precisato che per consolidato orientamento giurisprudenziale **«deve escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione»**.

L'ordinanza in oggetto ha altresì ribadito che la clausola *claims made* si configura come una clausola che delimita l'oggetto del contratto di assicurazione – e pertanto opera su un profilo del tutto diverso rispetto a quello cui all'art. 2965 c.c. – posto che essa fa insorgere il diritto all'«*indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato*».

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TAR Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869 – in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-balneari, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell'Adunanza plenaria di cui alla sentenza n. 17 del 2021 e di tutta la conforme giurisprudenza successiva, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime aventi dette finalità sono illegittime e devono essere disapplicate dalle Amministrazioni.

Il TAR Liguria ha affermato che *«le sopravvenienze stricto sensu normative invocate dalla ricorrente a sostegno del ricorso e quelle (ulteriori) richiamate nella memoria depositata in data 8 ottobre 2024 non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili. Deve ritenersi, pertanto, correttamente disapplicata dal Comune, con il provvedimento impugnato, la proroga disposta dalla legge n. 118/2022 (in questo senso, peraltro, si è già pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenze della sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192 e 28 agosto 2023, n. 7992)»*.

La pronuncia in commento precisa che *«(n)é, d'altra parte, alla disapplicazione osta il principio, evocato dalla ricorrente, in base al quale gli effetti diretti di una direttiva possono essere invocati soltanto dai privati nei confronti dello Stato, e non viceversa (c.d. effetti verticali invertiti), in quanto: (a) alla Direttiva è stata*

data attuazione con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in particolare, l'art. 12 della Direttiva è stato attuato dall'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010), con la conseguenza che, a ben vedere, più che di mancata attuazione della Direttiva (che, come detto, anche sotto il profilo che rileva in questa sede, è stata attuata con una disposizione di carattere generale, identica alla corrispondente disposizione della Direttiva), viene in rilievo un inadempimento successivo dello Stato agli obblighi su di esso gravanti in virtù della Direttiva».

TAR Campania - Napoli, Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 6903 – anche in materia di bonifica di siti inquinati e di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all'adozione di ordinanza contingibile e urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l'igiene pubblica e l'incolumità.

Il TAR ha confermato che «anche in materia di ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all'adozione di ordinanza contingibile e urgente in presenza di una situazione di reale ed imminente pericolo per l'igiene pubblica e l'incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale può anche essere parzialmente richiamato (quanto agli obblighi ripristinatori imposti) il contenuto, in presenza di un concreto pericolo alla salute pubblica che, nella specie, era procurato dall'illecita combustione dei rifiuti, contenenti anche sostanze pericolose (come le guaine bituminose)».

Il giudice campano ha, inoltre, precisato che «le misure di messa in sicurezza d'emergenza e i relativi poteri della Pubblica amministrazione (compresi quelli del Sindaco ai sensi dell'art. 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267) possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito (Cons. St., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 566; Id., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 452; Id., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 820)».

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 dicembre 2024 n. 10201 – è legittima l'esclusione da una gara di appalto disposta in ragione del fatto che l'operatore economico si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Secondo il Consiglio di Stato, «ai sensi dell'art. 80 co. 5 d. lgs. n. 50/16 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), è escluso dalla gara l'operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento: – in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.; – oppure in una situazione di relazione, anche di fatto, per cui sussiste la probabilità che due offerte siano scaturite da un unico centro decisionale».

Inoltre, il collegio ha precisato che *«l'art. 2359 c.c. integra una forma di presunzione iuris tantum di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l'ipotesi di collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara (Cons. di Stato n. 1091 del 2013); tali plurimi elementi possono essere costituiti, oltre che da intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese, anche dalla predisposizione di buste identiche contenenti offerte, documenti redatti in modo identico, dalle certificazioni ottenute il medesimo giorno, fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, nonché dalla spedizione con lo stesso corriere»* (C.d.S, V, 30.6.2022, n. 5438)».

Per tali ragioni, il giudice di appello ha ribadito che *«ai fini dell'esclusione da una pubblica gara, ciò che deve essere provato è soltanto l'unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale. Ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte (per l'inquadramento della fattispecie in esame in termini di fattispecie di mero pericolo, cfr, ex alia, C.d.S, V, 14.12.2021, n. 8340)»*.